



COMUNE DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Comuni Associati

Comuni di Alberobello, Acquaviva delle Fonti, Avetrana, Bitetto, Capurso, Carosino, Carovigno, Castellana Grotte, Cellamare, Cellino San Marco, Corato, Erchie, Faggiano, Fragagnano, Francavilla Fontana, Ginosa, Gioia del Colle, Grottaglie, Latiano, Leporano, Lizzano, Locorotondo, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Modugno, Monopoli, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noci, Oria, Orta Nova, Palagiano, Polignano a Mare, Pulsano, Putignano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, San Teramo in Colle, Sava, Toritto, Torre Santa Susanna, Torricella, Triggiano, Trinitapoli, Villa Castelli, Consorzio sociale AUSL BR/1 e Bitonto

Sede: c/o Comune di Faggiano, Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA) <http://montedoro.traspare.com>
Pec: unionemontedoro@pec.it

COMUNE DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)
Settore II - Economico finanziario - Servizio tributi

Disciplinare di Gara

(ex artt. 82 e 87 del Codice)

Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di supporto tecnico-professionale ai fini della gestione in economia dei tributi del Comune di Capurso e servizio in hosting del sistema di gestione della banca dati dei tributi locali. Durata 4 + 3 anni – CIG: B9C901B7E1

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Indice

1	Premesse	5
2	Dati della SA.....	6
3	RUP	6
4	Piattaforma di approvvigionamento digitale – Utilizzo e Funzionamento.....	6
4.1	La Piattaforma telematica di negoziazione.....	6
4.2	Dotazioni Tecniche	8
4.3	Identificazione.....	9
4.4	Help desk e assistenza tecnica.....	10
5	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	10
5.1	Documentazione di gara	10
5.2	Chiarimenti	11
5.3	Comunicazioni	12
6	Oggetto dell'appalto, valore dell'appalto, suddivisione lotti, CIG e CPV	12
6.1	Oggetto dell'appalto	12
6.2	Suddivisione lotti e CIG.....	13
6.3	Valore stimato, CPV	14
6.4	Fonti di Finanziamento.....	15
7	Durata del contratto e Luogo di esecuzione	15
7.1	Durata del contratto	15
7.2	Luogo di esecuzione.....	15
8	Conservazione dell'equilibrio economico.....	15
9	Revisione dei prezzi e modifiche in fase di esecuzione	16
9.1	Modifiche del contratto in fase di esecuzione ed Opzioni di proroga contrattuale	17
A.	Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto	17
B.	Opzione di Proroga del contratto.....	17
C.	Opzione di Proroga tecnica.....	17
9.2	Indicazioni sul CCNL impiegato.....	18
10	Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione	18
11	Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	20
11.1	Self cleaning	20
11.2	Altre cause di esclusione	21
12	Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	22
13	Indicazioni per i concorrenti partecipanti in forma singola.....	22
A.	Requisiti di idoneità professionale	23

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

B.	Requisiti di capacità economica e finanziaria	23
C.	Requisiti di capacità tecnica e professionale	24
13.1	Indicazioni sui requisiti speciali nei RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie	24
13.2	Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di cooperative, Consorzi di Imprese artigiane e Consorzi stabili	25
14	Avvalimento.....	26
15	Subappalto.....	27
16	Stabilità occupazionale, CCNL, inclusività e parità di genere.....	28
16.1	Clausola sociale	28
16.2	CCNL	29
16.3	Pari opportunità e inclusione	29
17	Garanzia provvisoria	30
18	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	33
19	Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	33
19.1	Regole comuni per la presentazione dell'offerta	34
19.2	Documentazione Amministrativa	36
19.3	Domanda di Partecipazione	36
19.4	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	38
19.5	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	38
19.6	Ulteriore documentazione in caso di avvalimento.....	39
19.7	Ulteriore documentazione per i concorrenti plurisoggettivi	40
19.8	Ulteriore documentazione amministrativa	41
20	Busta Tecnica	42
21	Busta Economica	43
22	Soccorso Istruttorio e documentazione complementare.....	44
23	Criterio di Aggiudicazione	46
23.1	Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica.....	47
23.2	Modalità di attribuzione del punteggio all'Offerta Tecnica.....	50
23.3	Modalità di attribuzione del punteggio all'Offerta Economica	52
24	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	53
25	Commissione giudicatrice.....	53
26	Modalità di svolgimento della procedura.....	53
26.1	Regole comuni	53

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

26.2	Sedute di gara	54
26.3	Verifica della Documentazione Amministrativa	54
26.4	Apertura delle Offerte Tecniche	55
26.5	Valutazione dell’Offerta Tecnica.....	56
26.6	Apertura e valutazione dell’Offerta Economica	57
26.7	Verifica di anomalie delle offerte.....	58
26.8	Proposta di aggiudicazione, aggiudicazione efficace.....	59
27	Stipula del Contratto	61
28	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi.....	62
29	Riserve.....	63
30	Codice di Comportamento	63
31	Accesso agli atti	63
32	Definizione delle controversie	64
33	Trattamento dei dati personali	64
34	Clausola finale	65

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

1 Premesse

Il presente documento, ai sensi dell'art. 87 del Codice, costituisce il Disciplinare della procedura di affidamento in argomento e contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara, il criterio di aggiudicazione, le norme generali e specifiche e le prescrizioni che regolamentano la procedura medesima.

Con riferimento all'art. 83, co. 3, del Codice, questo documento è redatto in conformità a:

- al Bando Tipo ANAC n. 1/2023, con integrazioni suppletive e modifiche apportate dalla SA in ragione del D. Lgs. 209/2024;
- il vigente D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (d'ora in avanti “Codice”) e s.m.i. di cui al D. Lgs. 209/2024;
- la L.R. della Puglia del 30 maggio 2024, n. 19 (pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 03.06.2024) recante “*Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale*”;
- le novità normative, regolamentari ed amministrative riguardanti - sia direttamente che indirettamente - le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Con Decisione a contrarre e approvazione atti di gara Reg. Gen. n.1687 del 23/12/2025, pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, questa SA ha determinato di indire una procedura aperta ad evidenza pubblica, per l'affidamento mediante contratto di appalto, di “Servizio di supporto tecnico-professionale ai fini della gestione in economia dei tributi del Comune di Capurso e servizio in hosting del sistema digestione della banca dati dei tributi locali”, con durata iniziale del contratto pari a n. 4 anni, opzione di proroga contrattuale del medesimo per altri n. 3 anni nonché ulteriori opzioni contrattuali.

La durata del procedimento prevista è pari 9 mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1, let. a) dell'Allegato I.3 del Codice

Il luogo di svolgimento del servizio è: territorio della Città Metropolitana di BARI – Comune di Capurso [codice NUTS ITF47].

L'appalto è costituito da un unico lotto come riportato all'interno della documentazione di gara.

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura di gara è quello di cui all'art. 108 comma 2 del Codice (offerta economicamente più vantaggiosa), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; il valore stimato massimo (per la durata complessiva dell'appalto, comprensivo di tutte le previste opzioni contrattuali, compresa quella di proroga contrattuale e tecnica) è pari ad € **1.144.426,28** al netto di IVA, pertanto trattasi di importo superiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

La procedura è stata inserita nel Programma degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 dell'Ente di cui all'art. 37 del Codice, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 19/02/2025, contenente il codice CUI n. S80015110721202500002.

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

La durata massima del procedimento, ai sensi dell'art. 17, co. 3, del Codice è prevista in 9 mesi dalla pubblicazione del Bando di gara, salvo i casi di proroga previsti dal Codice all'articolo 1 commi 4 e 5 dell'allegato I.3.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura è svolta in modalità interamente telematica tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale della SA ed attraverso il link web indicato, è possibile accedere alla procedura medesima nonché alla documentazione di gara in forma integrale. L'accesso e l'utilizzo della Piattaforma da parte degli operatori economici ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento *de qua*, è completamente gratuito.

Qualunque operatore economico interessato, rientrante tra i soggetti ammessi (sia in forma singola che associata) così indicati all'art. 9 ed in possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali (indicati rispettivamente agli artt. 10 e 11) può presentare l'offerta nelle modalità indicate all'interno del presente Disciplinare.

2 Dati della SA

I dati completi della SA sono i seguenti:

- Denominazione: Comune di Capurso
- Ulteriore specificazione: Settore II- Economico Finanziario
- Indirizzo: Largo San Francesco, s.c. – 70010 Capurso BA
- C.f.: 80015110721
- Cod. IPA: c_b716
- Codice AOO: A5C4025
- Codice NUTS: ITF47
- Codice ISTAT: 072006
- Tel.: (+39) 080.4551124
- Domicilio digitale (Pec): patrimonio.capurso@pec.it
- Portale web istituzionale: www.comune.capurso.bari.it

3 RUP

Il RUP della presente procedura di affidamento, ex art. 15 ed Allegato I.2, del Codice, ed art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i., è:

- Nome e Cognome: dott. Prigigallo Vito
- Qualifica: Responsabile del Settore III “Attività produttive, economato, patrimonio, promozione socio-culturale”
- Tel. (+39) 0804551124
- Pec: patrimonio.capurso@pec.it
- Mail: economo@comune.capurso.bari.it

4 Piattaforma di approvvigionamento digitale – Utilizzo e Funzionamento

4.1 La Piattaforma telematica di negoziazione

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'articolo 25, del Codice, la procedura di gara è gestita **integralmente ed esclusivamente** mediante apposita piattaforma di approvvigionamento digitale certificata **TRASPARE nel portale della Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni “Montedoro”** accessibile attraverso il link: <https://montedoro.traspares.com/> (d'ora in avanti “**Portale**”); pertanto sono ammesse solo le offerte dei concorrenti pervenute mediante la suddetta Piattaforma e rifiutate altre offerte pervenute in modalità differenti.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Codice, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D.P.C.M. n. 148 del 2021, del CAD e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle suddette normative, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma ed avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle stesse;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La SA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dall'operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare ed a quanto previsto nella documentazione di utilizzo della Piattaforma medesima, consultabile al seguente link: https://montedoro.traspares.com/public_tutorial_and_manual

Ai sensi dell'art. 25, co. 2, del Codice, in caso di mancato funzionamento e/o di un malfunzionamento della Piattaforma (non dovuti alle predette circostanze) che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura, la SA può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e/o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata e/o alla gravità del mancato e/o non corretto funzionamento; la SA si riserva di agire in tal modo anche quando - esclusa la negligenza dell'operatore economico - non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento e/o del malfunzionamento.

In caso di sospensione e/o proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la SA assicura che, fino alla scadenza del termine così prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta, di ritirarla e sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di un avviso di rettifica dei termini

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

di scadenza, sottoposto all'assolvimento degli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (ossia della documentazione amministrativa, tecnica ed economica): è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito della procedura, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile sempre H24/7/365 (mentre l'inserimento delle offerte è possibile esclusivamente dalla data/orario di pubblicazione della presente procedura sulla Piattaforma medesima, alla data/orario di scadenza del termine per la presentazione delle offerte).

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

4.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nella documentazione di utilizzo della Piattaforma, consultabile al seguente link: https://montedoro.traspere.com/public_tutorial_and_manual

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) **(opzionale)** disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del CAD o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del CAD del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da uno dei seguenti:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del CAD);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura esonerano espressamente la SA, il Gestore della Piattaforma e i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli operatori economici partecipanti devono impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati.

4.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

COMUNE DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI****4.4 Help desk e assistenza tecnica**

Per eventuali richieste di assistenza tecnica inerenti alla Piattaforma, è possibile contattare il Servizio Help Desk della medesima, nelle modalità indicate al seguente link

https://montedoro.traspare.com/public_tutorial_and_manual

5 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni**5.1 Documentazione di gara**

La documentazione costituente la procedura di affidamento *de qua, ex* artt. 82 e 87 del Codice, allegata al presente Disciplinare in formato elettronico per formarne parte integrante e sostanziale, è la seguente:

Tipo di Documento	Documento
Atti Amministrativi	Decisione a contrarre, <i>ex art.</i> 17, co.1, del Codice con contestuale nomina del RUP e approvazione atti di gara
Documentazione di Gara	Disciplinare di Gara
	Capitolato Speciale di Appalto
	Allegato n. 1°– Elenco del Personale in forza
	Allegato n°2 Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 29/6/2020;
	Allegato n°3 - Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°11/2021 del 23/4/2021
	Allegato n°4 - Regolamento comunale recante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15-ter del D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito dalla Legge 28/06/2019 n. 58 – Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 28/5/2020
	Quadro Economico
	Relazione Unica Progettuale (ex art. 41, co. 12 del Codice)
	Schema di Contratto di appalto
	Patto di Integrità
	D.U.V.R.I.
Modulistica per presentazione offerta	Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa
	eDGUE in formato .xml
	Mod. 1 – Domanda di partecipazione
	Mod. 2 – Offerta economica
	Mod. 3 - Dichiarazione di Equivalenza CCNL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 1, del Codice, la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Europea e la loro pubblicazione ai sensi degli artt. 84 e 85 del medesimo Codice.

I suddetti documenti elencati – ex art. 88, co. 1, del Codice - sono disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto, al link della Piattaforma indicato all' art. 4.1, cliccando poi sulla procedura in argomento tra quelle in elenco.

Ai sensi dell'articolo 27 e 28 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente della SA (nelle sezioni Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente).

N.B. Per quanto attiene specificatamente i manuali e le guide utente relativi alla Piattaforma, si invitano gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di affidamento, a verificare costantemente la disponibilità di **versioni più aggiornate** di detti manuali e guide utente sino alla data e all'ora di scadenza per la presentazione delle offerte, al link indicato all'art. 4.1.

5.2 Chiarimenti

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere alla Piattaforma telematica, tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione **“RICHIESTA CHIARIMENTI”** presente entro i termini indicati.

Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all'indirizzo mail dell'Operatore Economico e saranno visualizzabili nella scheda “chiarimenti”.

Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella parte pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni complementari sulla presente procedura e l'annessa documentazione di gara, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare in via telematica attraverso l'apposita sezione della Piattaforma telematica riservata alle richieste di chiarimenti (previa registrazione alla Piattaforma stessa), entro e non oltre **n. 8 (otto) giorni** prima del termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

Non vengono prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

La richiesta deve indicare il riferimento al documento di gara (Disciplinare, Capitolato Speciale di Appalto, etc.), pagina, articolo e/o paragrafo e testo su cui si richiedono i chiarimenti e/o le informazioni complementari.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 88, co. 3 e 92, co. 2, lett. “a)” del Codice, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite dalla SA in formato elettronico ed in lingua italiana, entro **n. 6 (sei) giorni** antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma nella sezione riservata ai chiarimenti.

Si invitano pertanto i concorrenti **a visionare costantemente** tale sezione della Piattaforma durante lo svolgimento della presente procedura di affidamento; la Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Non sono fornite risposte alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Eventuali rettifiche al Bando di gara vengono pubblicate secondo le modalità di legge.

5.3 Comunicazioni

In riferimento all'articolo 91 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la SA e gli OE inerenti la presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD medesimo o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la SA provvede all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.

Si precisa che:

- a. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capogruppo al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
- b. In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- c. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- d. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

6 Oggetto dell'appalto, valore dell'appalto, suddivisione lotti, CIG e CPV

6.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto tecnico-professionale per la gestione in economia dei tributi del Comune di Capurso e comprende, altresì, l'utilizzo in modalità hosting dell'architettura software "PLUS++" di Advanced Systems S.p.A., già in uso presso l'Amministrazione.

Il contratto avrà una durata iniziale di 4 anni, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni, oltre ad eventuali ulteriori opzioni contrattuali previste.

Il servizio comprende l'affiancamento e il supporto tecnico - specialistico all'Ufficio Tributi per la gestione dei tributi e del patrimonio, l'accertamento e il recupero dell'evasione e l'utilizzo in modalità hosting dell'architettura software "PLUS++" di Advanced Systems S.p.A.

Le entrate tributarie oggetto di gestione tramite il sistema comprendono IMU e degli analoghi tributi soppressi

COMUNE DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

- ICI, IUC e TASI, TARI e degli analoghi tributi soppressi - TARES e TARSU, CUP e CUM.

La presente procedura viene indetta in coerenza con l'orientamento dell'Ente di mantenere la gestione dei tributi in forma diretta; ritenuto non opportuno procedere all'affidamento in concessione della gestione dei tributi comunali a società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, in quanto tale forma organizzativa comporterebbe il rischio di disperdere le competenze tecnico-professionali acquisite negli anni dal personale comunale addetto al Servizio Tributi e di esercitare un controllo diretto e puntuale sull'andamento dei tributi e sulle sue potenzialità evolutive.

Alla luce anche di recenti evidenze critiche emerse in contesti analoghi, si conferma la volontà dell'Amministrazione di mantenere un modello di gestione diretta in economia, affiancata da supporto tecnico-specialistico esterno limitato a servizi strumentali interni, privi di rilevanza esterna, al fine di rafforzare l'efficienza e l'equità dell'azione tributaria nel pieno rispetto delle disposizioni normative. Tale scelta si fonda su una duplice esigenza:

- evitare la dispersione delle competenze tecnico-professionali maturate nel tempo dal personale dell'Ufficio Tributi, frutto di anni di formazione e impegno;
- garantire un controllo costante, puntuale e pienamente interno sull'andamento effettivo dei tributi e sulle potenzialità di incremento delle entrate.

Il servizio, pertanto, continua a configurarsi come una gestione diretta in economia da parte dell'Ente, nella quale le attività affidate al soggetto esterno hanno esclusiva natura strumentale, propedeutica e non autonoma, con funzione di supporto operativo e tecnico-specialistico, mentre la titolarità e la responsabilità dell'intero processo gestionale restano in capo agli uffici comunali competenti.

6.2 Suddivisione lotti e CIG

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'erogazione del servizio richiede un coordinamento unitario e continuo per garantirne l'efficacia, la coerenza operativa e la piena integrazione tra le diverse attività previste. La natura del servizio e le modalità esecutive delle prestazioni impongono una gestione omogenea e centralizzata da parte di un unico operatore economico, evitando frammentazioni che potrebbero compromettere la funzionalità del sistema e l'uniformità delle attività.

Descrizione	CIG
Servizio di supporto tecnico-professionale ai fini della gestione in economia dei tributi del Comune di Capurso e servizio in hosting del sistema di gestione della banca dati dei tributi locali	B9C901B7E1

Pertanto, si precisa che, in merito alle su-elencate attività, non viene operata dall'Ente alcuna distinzione tra prestazioni prevalenti/principali e prestazioni secondarie/accessorie: non vi sono dunque attività scorporabili. Il dettaglio di tutte le attività da svolgersi è riportato all'interno dell'allegato CSA.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI****6.3 Valore stimato, CPV**

Ai sensi dell'art. 14 co.1 lett. d) e co. 4, il valore stimato dell'appalto in oggetto per i primi 4 anni contrattuali e comprensivi dei costi della sicurezza e delle opzioni sotto descritte è pari ad € **1.144.426,28** Iva esclusa.

Di seguito, la tabella riepilogativa per il primo periodo contrattuale (4 anni):

n.	Descrizione servizio	CPV	Ateco	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di organismi di riscossione</i>	79940000-5	82.10.00	P	€ 514.348,89
2	<i>Servizi di elaborazione dati</i>	72300000-8	62.20.10	S	
Importo a base di gara (4 anni)					€ 513.548,89
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 800,00
A) + B) Importo complessivo					€ 514.348,89

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato, per i primi 4 anni, pari a € **473.548,89** calcolati sulla base del CCNL Commercio e Terziario, codice **CNEL H011** aggiornato, non essendo aggiornate le Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice (ultimo aggiornamento fatto al 19 maggio 2010).

Tale importo è stato determinato sulla base di un fabbisogno di personale composto da:

- n. 2 impiegati:
 - Impiegato di concetto (livello 2), si è ipotizzato un impiego medio di 7 ore giornaliere, per 5 (cinque) giorni lavorativi a settimana;
 - Impiegato d'ordine (livello 3), si è ipotizzato un impiego medio di 6 ore e 36 minuti giornalieri per 5 (cinque) giorni lavorativi a settimana;
- n. 1 operaio:
 - Operaio (livello 7) si è ipotizzato un impiego medio di 1 ora giornaliera, per 5 (cinque) giorni lavorativi a settimana.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei costi orari unitari stimati per ciascuna figura professionale (impiegato e operaio) come specificato nel capitolato, comprensivi degli oneri retributivi e contributivi previsti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo applicabile.

L'importo a base di gara rinvia dalla somma dei costi della manodopera, spese generali, utile d'impresa per n. 4 anni contrattuali e meglio dettagliati nella Relazione Progettuale e Quadro economico.

In relazione a quanto summenzionato si specifica quanto segue:

- a) gli importi indicati sono al netto di I.V.A. e sono stati calcolati nelle modalità dettagliate all'interno dell'allegato Quadro Economico, nel rispetto dell'art. 41, co. 13 e 14 del Codice; detto Quadro Economico

COMUNE DI CAPURSO **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

costituisce, inoltre, l'elemento di riferimento per la SA ai fini delle eventuali verifiche di anomalia e/o congruità delle offerte economiche pervenute e/o dei costi della manodopera dichiarati dai concorrenti, se tale necessità dovesse sussistere;

- b) le prestazioni di cui al servizio da affidarsi, comportano rischi da interferenza per i lavoratori della ditta appaltatrice, in quanto è ravvisata la sovrapposizione di personale in luoghi di interferenza; pertanto, con riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla L. n. 98/2013, sono previsti costi della sicurezza, così come meglio specificato nel D.U.V.R.I. allegato.

I costi della manodopera non sono ribassabili, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice per l'operatore economico resta la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: quindi in caso di ribasso, l'operatore economico deve giustificare il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale (rif. TAR Milano, 11.11.2024 n. 3127, Consiglio di Stato, sez. III, 12.11.2024 n. 9084).

6.4 Fonti di Finanziamento

Il servizio è finanziato con le risorse del Bilancio dell'Ente.

Si precisa che detto servizio non rientra tra quelli finanziati (in tutto o in parte) con le risorse del PNRR e del PNC; pertanto, la presente procedura di affidamento è esclusa dall'applicazione delle specifiche disposizioni normative previste dal citato decreto, applicabili esclusivamente ai contratti pubblici PNRR e PNC.

7 Durata del contratto e Luogo di esecuzione

7.1 Durata del contratto

La durata dell'appalto è di n. 4 (quattro) anni decorrenti dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Codice.

Ai sensi dell'art. 17 co. 8, la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del Contratto per motivate ragioni d'urgenza ai sensi del comma 9 del citato articolo del Codice

La SA si riserva di prorogare il contratto, secondo le modalità sottoindicate.

7.2 Luogo di esecuzione

Il servizio in oggetto dovrà essere esercitato presso le sedi del Comune di Capurso sito in Largo san Francesco, sc Capurso (BA). Codice NUTS: ITF47.

8 Conservazione dell'equilibrio economico

Qualora nel corso del contratto sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio ha diritto, ai sensi dell'art. 9 del Codice, alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute, di cui al primo paragrafo, rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023.

9 Revisione dei prezzi e modifiche in fase di esecuzione

Ai sensi dell'art. 60, comma 2 lett. b) del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Riscontrato che i servizi da affidare, oggetto del presente Disciplinare, sono associati ai seguenti **CPV**:

- 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione;
- 72300000-8 - Servizi di elaborazione dati.

Il CPV “79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione” rientra nell'elenco della Tabella D.2 di cui all'art. 11 dell'Allegato II.2-BIS del vigente Codice; pertanto, la variazione di prezzo verrà calcolata, ai sensi dell'art. 11, co. 2, lett. b, adottando il seguente indice: **PPS – Prezzi alla Produzione dei Servizi**, riferito al settore economico **ATECO 82** – Attività di Supporto per le funzioni d'Ufficio e altri servizi di supporto alle imprese, nella versione *business to business* (BtoB).

L'aggiornamento sarà applicato con cadenza annuale, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente, e sarà calcolato sulla base della variazione percentuale dell'indice PPS pubblicato da ISTAT rispetto al mese di riferimento indicato nel contratto.

Il codice CPV “72300000-8 Servizi di elaborazione dati” rientra nell'elenco della Tabella D.1 di cui all'art. 11 dell'Allegato II.2-BIS del vigente Codice; pertanto, la variazione di prezzo verrà calcolata, ai sensi dell'art. 11, co. 2, lett. a), adottando il seguente indice: **PPS – Prezzi alla Produzione dei Servizi**, riferito al settore economico **ATECO 631** – Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web, nella versione *business to business* (BtoB).

Ove registri una variazione degli indici ISTAT sopra richiamati superiore al cinque per cento del costo del servizio, applicata alle prestazioni da eseguire, la stazione appaltante procede alla determinazione ed al pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione prezzi sulla base delle regole indicate all'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto, richiamate dall'art. 12 dell'Allegato II.2-Bis al D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

È fatto salvo quanto previsto agli artt. 3 e 8 dell'Allegato 11.2-Bis al D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., introdotto dal D.lgs. n. 209/2024, c.d. "Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici".

9.1 Modifiche del contratto in fase di esecuzione ed Opzioni di proroga contrattuale**A. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**

Ai sensi dell'art. 120, co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

B. Opzione di Proroga del contratto

Ai sensi dell'art. 120 co. 10 del Codice, la SA si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 3 (tre) anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 385.761,67 €, al netto di Iva.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

C. Opzione di Proroga tecnica

Inoltre, la SA prima della scadenza del contratto (o della proroga contrattuale), qualora non si fossero ancora concluse le procedure per l'individuazione di un nuovo contraente del servizio *de quo* ed ai fini della relativa erogazione in continuità senza interruzione, si riserva - ai sensi e per gli effetti dall'art. 120, co. 11 del Codice - la facoltà di eseguire una proroga tecnica del servizio in oggetto nei confronti dell'Appaltatore - tramite adozione di apposito provvedimento dirigenziale ed impegno di spesa - per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle suddette procedure; in tal caso l'Appaltatore, in applicazione del citato articolo, sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni nel contratto.

Per quanto qui non espressamente previsto, in sede di esecuzione del contratto, in relazione ad ulteriori modifiche, trova applicazione l'art. 120 del Codice, la disciplina del codice civile e le ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che siano applicabili e compatibili con la fattispecie.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad 1.144.426,28 € al netto di Iva così composto:

Descrizione	Importo
Importo complessivo (A+B) - Importo Complessivo incluso Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 514.348,89
Importo per l'opzione di proroga contrattuale per ulteriori 3 anni, ai sensi dell'art. 120 co. 10 del Codice	€ 385.761,67
Importo Massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 120 co.9 del Codice	€ 180.022,11
Importo per Proroga tecnica per n. 6 mesi ai sensi dell'art. 120 co. 11 del Codice	€ 64.293,61
Valore complessivo dell'appalto IVA Esclusa (ex art. 14 co. 4 del D.lgs.36/23)	€ 1.144.426,28

COMUNE DI CAPURSO **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

9.2 Indicazioni sul CCNL impiegato

Ad integrazione di quanto suddetto, ai sensi dell'art. 11, co. 1 e 2 del Codice, è stato impiegato il CCNL Commercio e Terziario, per il calcolo del costo della manodopera.

In merito all'individuazione del CCNL summenzionato ed ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 2 e 4 del Codice e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 del medesimo decreto, si indica quanto segue:

- I CPV individuati sono i seguenti:
 - 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione;
 - 72300000-8 - Servizi di elaborazione dati.
- I codici Ateco sono rispettivamente i seguenti:
 - 82.10.00 - Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio;
 - 62.20.20 - Attività di gestione di strutture informatiche;
- il codice CNEL, in relazione ai sottosettori di riferimento presenti nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è: H011;
- il CCNL individuato risulta maggiormente idoneo in quanto presenta accordi tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro.

Ai concorrenti non è imposto l'applicazione del CCNL individuato ai sensi dell'art. 2, co. 4 dell'Allegato I.01 del Codice. Ai sensi degli artt. 11 e 102, co. 1 lett. "b)", del Codice, coordinati con l'art. 5, co. 1, lett. "h)", della L.R. n. 19/2024.

L'Aggiudicatario è comunque tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale individuato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Si precisa che, ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice circa l'equivalenza del CCNL impiegato – in merito alla presunzione di equivalenza di cui trattasi - si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Al fine di consentire alla SA la puntuale verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, gli operatori economici dovranno trasmettere la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta, attraverso il **Mod. 3 - Dichiarazione di Equivalenza CCNL** da inserire nella Busta Economica (come indicato all'art. 21).

10 Soggetti ammessi in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, gli operatori economici in forma singola o associata, così previsti dall'art. 65, co. 2 del Codice purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la SA accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

1. partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
2. partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
3. partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
4. partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione delle attività.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

11 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

11.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, co. 6, del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla SA.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 57 e dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che:

- Gli Operatori Economici che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**art. 1 comma 1 allegato II.3 Codice**);
- gli Operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto** sono tenuti a:
 - a) consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. I medesimi Operatori Economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità (**art. 1 comma 2 allegato II.3 Codice**);

- b) consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (**art. 1 comma 3 allegato II.3 Codice**);

Ai sensi dell'art. 57 e dell'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 del Codice, è requisito necessario, pena l'esclusione dalla gara:

- a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L.68/1999 (art. 17);
- b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una **quota pari almeno al 30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali, sia all'occupazione femminile sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

NB La mancata assunzione dell'obbligo descritto sub b) non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina esclusione automatica dalla procedura di gara in oggetto.

Si specifica ulteriormente che, il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 1 comma 2, 3 e 4 del citato allegato II.3 al Codice, in conformità al comma 6 del medesimo articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 1 allegato II.3 al Codice determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'allegato II.3 del Codice.

12 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

13 Indicazioni per i concorrenti partecipanti in forma singola

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

A. Requisiti di idoneità professionale

A.1) I requisiti di idoneità professionale, ex art. 100, co. 1, lett. “a)” e co. 3, del Codice:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura *de qua*.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- Iscrizione valida, alla data di presentazione dell’offerta, (non cancellata, non sospesa e non decaduta) all’Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all’art. 53, comma 1, D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi dell’art. commi 805 - 808 della L. 160/2019:
 - **Sezione prima:** Soggetti che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali;
 - **Sezione seconda:** Soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’ accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Il possesso del requisito, a pena di esclusione, è richiesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, dell’art. 1, comma 805, della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii. ed in applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 101 del 13.04.2022 (G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2022).

Ai fini della comprova, il Concorrente dovrà fornire indicazione del possesso di tale requisito mediante compilazione nell’apposita sezione del DGUE.

Questa S.A. potrà verificare quanto dichiarato attraverso la consultazione dell’Albo dei soggetti abilitati, disponibile al link di seguito riportato:

<https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/albo-dei-gestori-dellaccertamento-e-della-riscossione-dei-tributi-locali/Albo-dei-soggetti-abilitati/>

Per l’Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

B.1) Al fine di dimostrare di poter effettivamente sostenere il contratto da un punto di vista economico-finanziario, ai sensi dell’art. 100, co. 1, lett. “b)” e co. 11, del Codice, il concorrente deve possedere, il seguente fatturato minimo globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni (esercizi finanziari

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

2024,2023,2022,2021,2020) antecedenti la data di indizione della presente procedura: **€ 513.548,89 I.V.A. esclusa**, entro i limiti previsti dal suddetto comma 11.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

N.B. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

C. Requisiti di capacità tecnica e professionale

C.1) Al fine di dimostrare di aver maturato un'adeguata esperienza/competenza nell'esecuzione di servizi e forniture analoghe a quelle dell'oggetto della procedura, ai sensi dell'art. 100, co. 1, lett. "c)" e co. 11, del Codice, il concorrente deve aver erogato negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara **de qua almeno n. 2 servizi analoghi** a favore di committenti pubblici con numero di abitanti pari o superiore a quello del comune di Capurso, di importo complessivo minimo **256.774,44 € IVA esclusa**.

Si precisa che:

- per ogni singolo Contratto eseguito devono essere fornite in sede di comprova, la descrizione dettagliata dell'oggetto, importo, data, committente, l'attività svolta dal concorrente, gli eventuali coesecutori nonché la percentuale e la tipologia di prestazione svolta da ciascuno di questi ultimi;
- le prestazioni valutabili sono quelle iniziate e ultimate nel decennio indicato ovvero la parte di esse espletata nello stesso periodo per il caso di prestazioni iniziate in epoca precedente. Con il medesimo criterio sono valutate le prestazioni iniziate ma non ancora ultimate nel periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

13.1 Indicazioni sui requisiti speciali nei RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 9, devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

● **Il Requisito di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane indicato al punto **A), dell'art. 13**, deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE - sia costituito che costituendo - nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui al punto **A), dell'art. 13** deve essere posseduto dall'esecutore.

-

● **Il Requisito di capacità economica e finanziaria**, relativo al fatturato globale, indicato **al punto B) dell'art. 13** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo – sia costituito che costituendo - nel suo complesso.

● **Il Requisito di capacità tecnica e professionale**, relativa ai servizi analoghi, indicato **al punto C) dell'art. 13**, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo – sia costituito che costituendo - nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

13.2 Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di cooperative, Consorzi di Imprese artigiane e Consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. “b)” e “c)” del Codice, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 10, devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Il Requisito di idoneità professionale, indicato al punto **A), dell'art. 13** deve essere posseduto dal consorzio

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto A), dell'art. 13** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui al **punto A), dell'art. 13** deve essere posseduto dal consorzio esecutore

● Si specifica che per il **Requisito di capacità economica e finanziaria** relativa al fatturato globale nonché per il **Requisito di capacità tecnica e professionale** relativa a servizi analoghi precedentemente erogati, si applicano le seguenti disposizioni:

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

14 Avvalimento

Il concorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 10 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante si riserva comunque di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale di cui all'art. 11 e al punto A) dell'art. 13 del presente Disciplinare.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale indicati 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il Contratto di avvalimento e la Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria si allegano:

- alla domanda di partecipazione, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione;
- all'offerta tecnica, nel caso di avvalimento premiale migliorativo dell'offerta.

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Sono sanabili mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente deve sostituire l'impresa ausiliaria entro n. 5 (cinque) gg. lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SA. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la SA procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

15 Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Divieto di subappalto a cascata ai sensi dell'art. 119, co. 17 del Codice considerato che in relazione alla natura strategica delle attività di gestione dei tributi è necessario garantire un controllo diretto sulla filiera esecutiva, dalla tutela della sicurezza dei dati e dalla prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali.

Ai sensi del comma 1, del citato art. 119, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto ed è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni.

Il 20% delle prestazioni subappaltabili è riservata alle PMI. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una soglia diversa per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi del terzo periodo, del comma 2, del citato art. 119, la SA non pone alcuna restrizione sulle prestazioni contrattuali che possono o non possono essere oggetto di subappalto. In ogni caso, per le finalità del comma 17, del citato art. 119 e fermo restando il capoverso precedente, la SA stabilisce che tutte le prestazioni oggetto di subappalto, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, attesa la loro criticità ed importanza per la comunità, che sulle medesime, intende quindi disporre di un controllo rafforzato, diretto e pieno.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 del citato art. 119 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Fermo restando tutto quanto statuito in precedenza, il concorrente indica in offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo con le relative percentuali massime; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi del comma 6 del citato art. 119.

16 Stabilità occupazionale, CCNL, inclusività e parità di genere

16.1 Clausola sociale

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, ai sensi degli artt. 57 e 102, co. 1 lett. a), del Codice coordinato con l'art. 5, co. 1, lett. i), della L. R. n. 19/2024, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel presente Disciplinare.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del Contratto sono riportati nell'**Allegato 1 - Elenco del Personale in Forza** del Capitolato Speciale di Appalto.

Al riguardo, si precisa che non sussiste per l'operatore economico l'obbligo di integrale assorbimento del personale uscente, bensì sussiste in capo allo stesso l'onere di mantenere in via prioritaria i lavoratori alle dipendenze dell'Appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nella stessa posizione retributiva e contrattuale, compatibilmente con le esigenze di organizzazione aziendale.

Per il fine del rispetto della clausola sociale, il concorrente partecipante, in sede di Offerta Tecnica, deve presentare un **Progetto di Assorbimento** atto ad illustrare e documentare puntualmente le concrete modalità con cui si impegna a rispettare quanto indicato nel capoverso precedente nonché ad indicare le misure in tema di pari opportunità e inclusione riportate al successivo art. 16.3.

La mancata presentazione del Progetto di Assorbimento (anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio) equivale a mancata accettazione della clausola sociale che costituisce manifestazione della volontà

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche e non sanabile tramite soccorso istruttorio, per la quale il concorrente è escluso dalla gara.

16.2 CCNL

Ai sensi degli artt. 11 e 102, co. 1 lett. “b)”, del Codice, coordinati con l’art. 5, co. 1, lett. “h)”, della L.R. n. 19/2024, l’Aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale (o dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore) indicato nel presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ove previsto.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall’art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato dell’appalto risulta essere CCNL per le lavoratrici e i lavoratori del settore terziario – commercio.

Nel caso in cui l’Aggiudicatario applichi un diverso CCNL, deve inserire nell’Offerta Economica apposita **Dichiarazione di equivalenza** in cui può illustrare le modalità con le quali intende garantire ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio, in relazione al livello di inquadramento e per tutta la durata dello stesso, l’equivalenza delle tutele sia sotto il profilo normativo che economico, rispetto a uno dei CCNL stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La SA procede, con le modalità previste dall’art. 110 del Codice, alla valutazione delle misure che l’Aggiudicatario intende adottare al fine di garantire l’equivalenza delle tutele, considerando anche il corretto livello di inquadramento previsto dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale preso a riferimento.

16.3 Pari opportunità e inclusione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102, co. 1, lett. “c)”, del Codice, l’operatore economico, in caso di aggiudicazione del contratto, deve garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine l’operatore economico, ai sensi dell’art. 102 del Codice, deve inserire, in sede di presentazione dell’Offerta Tecnica una **Relazione nella quale indica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui sopra**. La SA accerta l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’art. 110 del Codice.

Nello specifico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, co. 1, lett. “e)” e “g)”, della L.R. n. 19/2024 ed ai sensi dell’art. 57, co. 2-bis e dell’art. 1, commi 1, 2 e 3 dell’Allegato II.3 del Codice, nella suddetta Relazione devono essere evincibili altresì:

- a) la messa a punto di azioni volte all’assunzione di giovani fino ai trentasei anni di età;
- b) *(per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti)* copia dell’ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- c) *(per le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti ma non superiore a cinquanta)* entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; inoltre sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d) le misure per l'inserimento dei lavoratori con disabilità assunti oltre gli obblighi previsti dalla L. n. 68/1999 e dei lavoratori con oltre ventiquattro mesi di anzianità di disoccupazione, nonché dei lavoratori rientranti nella categoria delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 381/1991.

17 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 106 del Codice l'offerta deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** pari al 2% del valore stimato dell'appalto 1.144.426,28 € e, precisamente di importo pari ad **22.888,52 €**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della tesoreria comunale;
- Tesoreria comunale BdM agenzia di Capurso via Bari
- IBAN: IT16F0542404297000000000226
- Causale: Cauzione Provvisoria per il Bando di Gara Servizio di supporto tecnico-professionale ai fini della gestione diretta in economia dei tributi del Comune di Capurso e la fornitura in hosting di strumenti informatici

A. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (SA);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SA.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della SA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

C O M U N E DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) **Riduzione del 10 %**, cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione,
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) **Riduzione del 20%** per il possesso di una o più delle certificazioni qui di seguito individuate come previsto dall'Allegato II. 13 del Codice, cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b):

Norma	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia	Ultima versione
SA 8000	Certificazione social accountability 8000	2014
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione di cui alla lettera “d)” si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 10, del Codice, la SA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

18 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 165,00 secondo le modalità di cui alla *"Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 (G.U.R.I. n. 85 del 11.04.2025)"* delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

19 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma descritta nell'art. 4. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

La documentazione presentata in copia deve essere prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta a cui si intende partecipare, **deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 16/02/2026 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti per la presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione (amministrativa, tecnica ed economica) sono sotto la completa responsabilità e rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SA, ove per disguidi di varia natura non riconducibili al

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

mancato funzionamento e/o al malfunzionamento della Piattaforma ovvero alla SA, l'offerta stessa non pervenga entro il suddetto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, agli operatori economici che intendono partecipare, è vivamente ed altamente consigliato di caricare in Piattaforma i documenti relativi alla propria offerta, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione della medesima, in modo tale da poter disporre di un margine temporale di riserva nell'eventualità del verificarsi di qualsivoglia imprevisto non imputabile né a problematiche tecniche della Piattaforma, né tantomeno alla SA.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 4.2.

19.1 Regole comuni per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni specifiche riportate nell'art. 4 in merito alla Piattaforma, l'offerta deve essere composta dagli elementi riportati schematicamente nella seguente tabella, per i cui dettagli si fa rinvio ai rispettivi articoli del Disciplinare indicati nella tabella medesima:

Tipologia	Descrizione	Obbligatorio/Facoltativo	Disponibile template
Documentazione Amministrativa	Domanda di partecipazione	Obbligatorio	Si
	Dichiarazione Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale	Facoltativo	No
	eDGUE response .xml e .pdf	Obbligatorio	Si
	Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari	Obbligatorio	Si
	Garanzia Provvisoria	Obbligatorio	N.A.
	Ricevuta pagamento contributo ANAC	Obbligatorio	N.A.
	Ulteriore documentazione in caso di avvalimento	Facoltativo (in caso di avvalimento)	No
	Ulteriore documentazione per concorrenti plurisoggettivi	Facoltativo (in caso di RTI, Consorzi, GEIE, Contratto di rete)	No
	Ulteriore documentazione amministrativa	Facoltativo	No

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Busta Tecnica	Relazione tecnica Progettuale	Obbligatorio	No
	Relazione in tema di pari opportunità generazionali, di genere e inclusione lavorativa	Obbligatorio	N.A.
	Progetto di Assorbimento del Personale in forza	Obbligatorio	N.A.
	Contratto di Avvalimento Premiale	Facoltativo	N.A.
Busta Economica	Modello di Offerta Economica	Obbligatorio	Si
	Dichiarazioni Equivalenza tutele CCNL	Facoltativo	Si

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La SA considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione di partecipazione (amministrativa, tecnica ed economica), salvo quando diversamente ed esplicitamente indicato nei successivi articoli, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, del legale rappresentante dell'operatore economico, in corso di validità alla data e all'ora della relativa apposizione; per i soggetti diversi dal legale rappresentante, deve essere allegata copia della documentazione che ne attesta i poteri legittimanti e, nel caso di procuratore, copia della relativa procura. Inoltre, in tutti i casi in cui la documentazione da presentare per la partecipazione alla presente procedura sia fornita non in originale informatico ma in copia (es. scansioni), la stessa deve essere resa corredata di dichiarazione di copia conforme all'originale, nelle modalità di cui agli artt. 19 e 19-bis, del

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e al CAD. Detta documentazione può essere presentata in una o più delle seguenti modalità digitali:

- file del tipo “pdf/a” con applicazione di firma digitale direttamente all’interno del medesimo (firma PAdES);
- file del tipo “pdf/a” con applicazione di firma digitale all’esterno (firma CAdES con formato “p7m”);
- archivio compresso (es. “.rar”, “.zip”, “.7z”, etc.), contenente al proprio interno uno o più file di cui alle precedenti lettere “a)” e “b)”.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; a tal proposito si rammenta che la presentazione di dichiarazioni e/o documentazione falsa e/o non veritiera:

- comporta responsabilità e sanzioni, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- obbliga la SA a darne segnalazione alle competenti Autorità;
- comporta l’esclusione dell’operatore economico (in qualsiasi forma partecipante) dalla procedura de qua, fatte salve specifiche e puntuali deroghe previste dal Codice, dalle norme collegate e dalla giurisprudenza di riferimento.

L’offerta vincola il concorrente per n. 180 giorni solari, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ex art. 17, co. 4, del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, è richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta della SA entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

19.2 Documentazione Amministrativa

L’operatore economico, all’avvio della compilazione dell’offerta sulla Piattaforma, deve utilizzare la sezione **“Busta amministrativa”** per allegare la documentazione illustrata in dettaglio nei sotto-articoli a seguire:

N.B. Si invita a prestare attenzione alle dimensioni massime consentite per ciascun caricamento documentale.

19.3 Domanda di Partecipazione

La Domanda di partecipazione, è redatta secondo l’allegato **“Mod. 1 – Domanda di partecipazione”**, con le istruzioni in essa riportate.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Motivare il caso di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

19.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.5 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Gli operatori economici, per generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE), devono utilizzare il servizio messo a disposizione dalla Piattaforma e/o il file *xml DGUEREQUEST*.

L'eDGUE deve essere sottoscritto con una firma digitale sia sul formato pdf sia su estensione che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione. p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative;
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98,

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

19.6 Ulteriore documentazione in caso di avvalimento

Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente - per ciascuna impresa ausiliaria - deve allegare la seguente ulteriore documentazione:

1. Il Contratto di Avvalimento: lo stesso deve essere congiuntamente firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore munito della relativa procura (in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della stessa) sia dell'Impresa ausiliaria che dell'Impresa ausiliata. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'Impresa che appartiene al medesimo gruppo (c.d. avvalimento infragruppo), in luogo del Contratto di Avvalimento, il concorrente può presentare una dichiarazione

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

sostitutiva - sottoscritta digitalmente nelle identiche modalità- attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

2. La Dichiarazione di avvalimento: attraverso questo documento, l'Impresa ausiliaria rende le informazioni/dichiarazioni elencate in dettaglio all'art. 11; detto documento deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore munito della relativa procura (in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della stessa) dell'Impresa ausiliaria.
3. Il "DGUE" ai sensi dell'art. 91 del Codice; detto modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore munito della relativa procura (in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della stessa) dell'Impresa ausiliaria.
4. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

19.7 Ulteriore documentazione per i concorrenti plurisoggettivi

I concorrenti plurisoggettivi devono produrre ed inserire all'interno della documentazione amministrativa, i seguenti ulteriori documenti per i quali si applicano le medesime modalità di presentazione e sottoscrizione previste dall'art. 19.

● **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

● **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

● **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - ◇ a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ◇ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo stipula il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - ◇ le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

● **Per le aggregazioni di retisti - Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

● Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

● **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - ◇ copia del contratto di rete;
 - ◇ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - ◇ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - ◇ copia del contratto di rete
 - ◇ dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, è conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sono eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

19.8 Ulteriore documentazione amministrativa

Nel caso in cui il concorrente avesse la necessità di allegare ulteriore documentazione amministrativa non prevista espressamente in questo Disciplinare, può farlo allegando detta documentazione all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

All'ulteriore documentazione amministrativa eventualmente presentata dal concorrente, si applicano le medesime modalità di presentazione e sottoscrizione previste dall'art. 19.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI****20 Busta Tecnica**

L'operatore economico all'interno della sezione "**BUSTA TECNICA**" della Piattaforma inserisce la seguente documentazione relativa all'offerta tecnica:

- la propria **Relazione Tecnica progettuale**, oggetto di valutazione qualitativa secondo i criteri ed i sub-criteri descritti di seguito
- **Progetto di Assorbimento** del personale impiegato attualmente in forza di cui al punto 13.1 del presente Disciplinare;
- **Relazione in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa**;
- *Eventuale* contratto di avvalimento premiale nei limiti previsti dalla legge, **contratto di avvalimento o dichiarazione dell'ausiliaria**.

L'offerta deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 19.1.

Per consentire alla Commissione giudicatrice una valutazione quanto più attendibile, omogenea, agevole e rapida di tutte le offerte tecniche pervenute, per la redazione e la presentazione della **Relazione Tecnica progettuale**, si applicano le disposizioni seguenti, di natura tassativa e vincolante:

- a) per quanto riguarda gli aspetti editoriali, Relazione Tecnica deve essere presentata nel rispetto dei seguenti requisiti:
- essere redatta in lingua italiana su carta intestata del concorrente;
 - essere articolata in max. n. 20 facciate, formato A4, dimensione del carattere compreso tra 10 e 12 pt., giustificato, interlinea max. 1,1;
 - essere articolata in paragrafi e sotto-paragrafi (fino max. al titolo 4) e dotata di una copertina e di un indice/sommario con il riferimento a detti paragrafi/sotto-paragrafi e la relativa pagina, i quali non sono conteggiati nel numero max. di facciate indicato al punto precedente;
 - riportare su ogni facciata il numero progressivo di pagina ed il numero totale di pagine;
 - essere presentata in formato elettronico, come file pdf/a.
- b) deve essere redatta in modo tale da poter desumere dalla stessa, in modo chiaro, dettagliato ed esaustivo la conformità a quanto indicato sia nel Capitolato Speciale sia negli eventuali chiarimenti pubblici forniti dalla SA, da intendersi quali requisiti minimi del complessivo servizio/fornitura di cui trattasi. Per tale finalità, pur non imponendo la scrivente SA un indice/sommario predefinito da rispettare (che resta dunque una scelta discrezionale di ciascun concorrente), la Relazione Tecnica deve riportare nella sua ultima parte una tabella di sintesi al cui interno - per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione così illustrati nella tabella riportata all'Allegato 2 del Capitolato speciale a cui si fa espresso rimando - venga indicato in quale parte dell'offerta tecnica stessa l'elemento valutativo viene trattato. Esempio:

Rif.	Criterio	Sub-Criterio	Paragrafo dell'Offerta (Oppure il riferimento ad eventuali allegati,ove applicabile)	Pagina dell'Offerta (Oppure il riferimento ad eventuali allegati,ove applicabile)

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

- a) ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici e per par condicio, non sono prese in considerazione le pagine dell'Offerta Tecnica che eccedono il numero max. di facciate ammesso così indicato alla precedente lettera "a)", n. ulteriori allegati presenti oltre quelli espressamente richiesti così indicati alla precedente lettera "c)".

In caso di avvalimento premiale di cui all'art. 104, co. 12, del Codice, il relativo contratto di avvalimento con firma digitale congiunta del legale rappresentante (o da un suo procuratore munito della relativa procura) dell'Impresa ausiliaria ed ausiliata.

N.B. Con riferimento agli artt. 35 e 36 del Codice, l'operatore economico deve allegare una dichiarazione firmata, contenente i dettagli dell'Offerta Tecnica (e dei previsti allegati) coperti da riservatezza, argomentando in modo esaustivo le ragioni per le quali eventuali parti di tale Offerta Tecnica (e dei previsti allegati) sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia con firma digitale dell'Offerta Tecnica (e dei previsti allegati) adeguatamente oscurati nelle parti ritenute segreti tecnici, commerciali e industriali. La SA in ogni caso, si riserva sempre e comunque, di effettuare una valutazione ponderata tra l'interesse alla tutela dei segreti tecnici e/o commerciali e/o know-how industriale ed il diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, in considerazione della dottrina e della giurisprudenza di riferimento. Si applica sempre e comunque il comma 5 dell'art. 35 del Codice, relativo al c.d. "accesso difensivo". Si fa presente che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il diniego di accesso all'offerta non può essere genericamente riferito al know how aziendale (ex multis Tar Campania, Salerno, Sez. I, 31/05/2023, n. 1294; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/03/2024, n. 2078 –*È agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta* [...] «Non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l'affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio know how, bensì è necessario che sussista una informazione precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)»).

Pertanto, in mancanza dell'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dei documenti relativi all'offerta di cui si ritiene vada oscurato il contenuto in quanto effettivamente riguardanti segreti tecnici e commerciali, l'accesso si intende autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione.

21 Busta Economica

L'operatore economico all'interno della sezione "**BUSTA ECONOMICA**" della Piattaforma inserisce la seguente documentazione relativa all'offerta economica:

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

- la propria offerta economica, predisposta adoperando il “Mod. 2 – Offerta Economica”;
- in caso di adozione di un diverso CCNL, la “Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL” debitamente compilata.

L’offerta deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 19.

Nel Modello Offerta Economica deve indicare i seguenti elementi, a pena di esclusione:

- la percentuale unica di ribasso sull’importo posto a base d’asta, espresso in numero percentuale **sino alla seconda cifra decimale oltre che in lettere.**
- la stima dei costi della manodopera del concorrente nei primi 4 anni contrattuali, espressi in cifre (€), ex art. 108, co. 9 del Codice. Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e/o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera: in tal caso il concorrente deve darne opportuna motivazione nel modello e/o mediante ulteriore documentazione utile da allegarsi, che giustifichi un importo dichiarato di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla scrivente;
- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del concorrente nei primi 4 anni, espressi in cifre (€), ex art. 108, co. 9 del Codice.

In caso di discordanza tra l’offerta economica generata telematicamente dalla Piattaforma e la dichiarazione di Offerta Economica contenuta nell’ allegato “**Mod. 2 – Offerta Economica**”, prevale questa ultima; in caso di discordanza tra la percentuale unica di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevale quella più conveniente per la SA.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta economica per n. 180 giorni solari, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Su richiesta della SA, il concorrente si impegna a prolungare la validità dell’offerta nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della scadenza di detta validità, non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione.

L’offerta economica è dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l’esclusione dalla procedura del concorrente al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte nell’ allegato “Mod. 2 – Offerta Economica”;
- le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara “Mod. 3 – Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL”) e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

22 Soccorso Istruttorio e documentazione complementare

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile *ut supra* citato nel presente Disciplinare.

In particolare, la SA assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la SA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nella fattispecie, si identificano le seguenti modalità di soccorso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, n. 7870 del 21.08.2023:

- soccorso integrativo o completo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 del Codice, attuabile, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla SA (ad es. tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico);
- soccorso sanante (comma 1 lettera b) dell'art. 101 del Codice, attuabile, in termini qualitativi per rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
- soccorso istruttorio in senso stretto/procedimentale (comma 3) dell'art. 101 del Codice, necessario per il sollecito di chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
- soccorso correttivo (comma 4) dell'art. 101 del Codice che abilita direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e sostanziale della immutabilità contenutistica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un nuovo termine di riscontro a pena di esclusione.

La SA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

È fatta infine salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23 Criterio di Aggiudicazione

La procedura di affidamento in oggetto sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, co. 2, lett. "c)" e co. 4, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata secondo la seguente ripartizione:

COMUNE DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	85
Offerta Economica	15
TOTALE	100

23.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

- Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- Nella colonna identificata dalla lettera “Q” vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire quelli che sono attribuiti mediante l'applicazione di una formula matematica.
- Nella colonna identificata dalla lettera “T” vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto

N°	Criteri Di Valutazione	Punti Max	Sub-Criteri	Descrizione	Punti D Max	Punti T Max	Punti Q Max
1	Modalità di organizzazione e gestione del Servizio	18	1.1	Descrizione della struttura organizzativa, con indicazione delle figure professionali coinvolte, mansioni, anni di esperienza, modalità di coordinamento con il Comune. Indicatore: presenza di organigramma, CV sintetici, piano di coordinamento.	6		
			1.2	Proposta di sistema di rilevazione della soddisfazione dell'utenza, con strumenti di monitoraggio continuo. Indicatore: esistenza di dashboard, frequenza rilevazioni, indicatori Chiave di Prestazione (tempo medio di evasione delle pratiche tributarie, percentuale di pratiche gestite entro i termini previsti, numero di pratiche gestite per addetto)	6		
			1.3	Modalità di presa in carico del servizio, dettaglio delle esperienze specifiche maturate nell'uso del software di gestione tributi in uso all'Ufficio Tributi, acquisizione del patrimonio informatico e documentale, tempi d'intervento e strumenti previsti.	6		

COMUNE DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

TOTALE 1 MAX 18						
2	Servizi di supporto alla riscossione ordinaria e da accertamento dei tributi oggetto di appalto.	27	2.1	Piano di lavoro che descriva l’organizzazione, le modalità di esecuzione, monitoraggio e la governance per i servizi di supporto alla riscossione ordinaria e da accertamento della TARI. Verranno valutati il livello di dettaglio, la qualità delle soluzioni proposte, l’efficacia e l’efficienza con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni dell’evasione e dell’elusione nel rispetto dei criteri minimi previsti nel capitolato.	9	
			2.2	Piano di lavoro che descriva l’organizzazione, le modalità di esecuzione, monitoraggio e la governance per i servizi di supporto alla riscossione ordinaria e da accertamento dell’IMU. Verranno valutati il livello di dettaglio, la qualità delle soluzioni proposte, l’efficacia e l’efficienza con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni dell’evasione e dell’elusione nel rispetto dei criteri minimi previsti nel capitolato.	9	
			2.3	Piano di lavoro che descriva l’organizzazione, le modalità di esecuzione, monitoraggio e la governance per i servizi di supporto alla riscossione ordinaria e da accertamento CUP e CUM. Verranno valutati il livello di dettaglio, la qualità delle soluzioni proposte, l’efficacia e l’efficienza con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni dell’evasione e dell’elusione nel rispetto dei criteri minimi previsti nel capitolato.	9	
TOTALE 2 MAX 27						
3	Progetto lotta all'evasione IMU e TARI	8	3.1	Predisposizione di un piano di supporto specialistico per l’analisi ed il monitoraggio sulle situazioni catastali, economiche, urbanistiche e territoriali in grado d’influenzare negativamente il gettito tributario nonché sul potenziamento dei processi di digitalizzazione delle informazioni.	8	

COMUNE DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

TOTALE 3 MAX 8						
4	Deflazione contenzioso e riscossione coattiva:	6	4.1	Proposta ad hoc tese a minimizzare il ricorso alla riscossione coattiva massimizzando la riscossione diretta avvalendosi degli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa. Descriverà inoltre le proposte tese al contenimento del contenzioso e alle modalità di supporto all'Ufficio in tale campo.	6	
TOTALE 4 MAX 6						
5	Piano di subentro e gestione della fase iniziale e	5	5.1	<u>Piano di subentro e gestione della fase iniziale</u> Modalità di presa in carico del servizio, acquisizione del patrimonio informativo e documentale, tempi e strumenti previsti	5	
TOTALE 5 MAX 5						
6	Gestione della fase conclusiva del contratto	6	6.1	<u>Gestione della fase conclusiva del contratto</u> Modalità di trasferimento del know-how, dei dati e delle competenze all'Ente o all'eventuale nuovo gestore, per garantire la continuità del servizio	6	
TOTALE 6 MAX 6						
7	**Certificazioni possedute ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), della L.R. n. 19/2024**	3	7.1	Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità" in corso di validità per il settore EA/IAF 33.		0,75
			7.2	Possesso della Certificazione di Qualità UNI ISO 45001:2018, "Sistemi di gestione ambientale" in corso di validità in corso di validità per il settore EA/IAF 33		0,75
			7.3	Possesso di certificazione UNI PdR 125:2022 "Certificazione del sistema di gestione per l parità di genere all'interno delle organizzazioni" in corso di validità		0,75

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

			7.4	Possesso di certificazione ISO/IEC 27001/ 2013 “Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni” in corso di validità in corso di validità per il settore EA/IAF 33		0,75	
TOTALE 7							MAX 3
8	Gestione della sicurezza e protezione dei dati	6	8.1	Misure adottate per la sicurezza informatica, la protezione dei dati personali (GDPR), la tracciabilità dei flussi e la continuità operativa	6		
TOTALE 8							MAX 6
9	Proposte aggiuntive e/o migliorative	6	9.1	Altre proposte migliorative e innovative non comprese nelle precedenti e nelle prestazioni dettagliatamente elencate nel Capitolato speciale del servizio (a titolo semplificativo: Implementazione di un portale per la prenotazione di appuntamenti con gli uffici tributi, integrato con il S.I.)	6		
TOTALE 9							MAX 6
TOTALE 85							

Per la valutazione del criterio sub 7 – Certificazioni - è necessario allegare copie dichiarate, ex DPR 445/2000, conformi all'originale delle certificazioni prodotte.

Le Certificazioni in parola devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta e mantenute per l'intera durata dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

In caso di RTI, Consorzi ordinari, Aggregazione di imprese di rete e GEIE, il criterio in esame si applica e risulterà soddisfatto qualora sia in possesso anche di un singolo componente del raggruppamento.

In caso di Consorzi di Cooperative e di Imprese artigiane e Consorzi stabili, la certificazione deve essere posseduta sia dal Consorzio che dalle imprese esecutrici.

23.2 Modalità di attribuzione del punteggio all'Offerta Tecnica

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo: metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Per quanto riguarda i sub-criteri di valutazione riportati nelle tabelle *ut supra* riportate, si specifica che:

1. per i sub-criteri che prevedono un punteggio tabellare identificato con la lettera “**T**”, il relativo punteggio è assegnato dalla Commissione giudicatrice, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto;
2. per i sub-criteri che prevedono un punteggio discrezionale identificato con la lettera “**D**”, gli stessi sono discrezionalmente attribuiti dalla Commissione giudicatrice nella seguente modalità:
 - a) ciascun commissario esprime un giudizio di merito dell'Offerta Tecnica per ciascun sub-criterio, tramite un coefficiente numerico, compreso tra “0” ed “1”, secondo la seguente griglia di valutazione

Giudizio della Proposta	Coefficiente Numerico
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Molto Buono	0,8
Buono	0,7
Discreto	0,6
Sufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Scarso	0,3
Gravemente Insufficiente	0,2
Completamente Insufficiente	0,1
Elemento assente in offerta e/o non valutabile e/o del tutto non conforme	0

- b) sarà calcolato quindi, per ciascun sub-criterio, il valore del relativo coefficiente medio (“Cm”), risultante dalla media aritmetica dei singoli coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

- c) il punteggio ottenuto dal concorrente, per ciascun sub-criterio, sarà determinato dalla moltiplicazione di “Cm” per il massimo punteggio attribuibile allo specifico sub-criterio, così riportato nella summenzionata tabella di valutazione.

In ogni caso, l’attribuzione dei punteggi da parte di ciascun commissario dovrà considerare l’effettiva realizzazione di ogni dettaglio dell’Offerta Tecnica in relazione al Quadro Economico di gara, tale da assicurare l’equilibrio del sinallagma contrattuale, anche attribuendo una valutazione negativa ad interventi di natura tecnica pur di rilievo non economicamente coerenti.

Il punteggio complessivo all’offerta tecnica sarà quindi determinato dalla somma dei singoli punteggi relativi a tutti i sub-criteri di valutazione (“Q”, “T” e “D”).

Si precisa infine che, con riferimento alle ulteriori discrezionalità in capo alla SA:

- non sarà eseguita la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti;
- non saranno ammessi alla successiva valutazione economica, i concorrenti la cui offerta tecnica, non ha raggiunto almeno il 50% del punteggio tecnico massimo previsto (e cioè, nella fattispecie, “40,00”).

23.3 Modalità di attribuzione del punteggio all’Offerta Economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula** “quadratica”

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente posto pari 0,3

A ciascuna offerta economica è assegnato, quindi, un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da zero ad uno, per il corrispondente peso previsto pari a 20 punti.

È stata adottata la scelta della formula quadratica per l’attribuzione del punteggio economico al fine di garantire un più equo bilanciamento tra l’offerta economica e quella tecnica.

La formula quadratica consente quindi di promuovere una competizione virtuosa, focalizzata sul miglioramento della qualità del servizio reso alla collettività.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

24 Metodo per il calcolo dei punteggi

In tutte le operazioni matematiche di attribuzione dei coefficienti e dei punteggi (tecnico, economico e complessivo) saranno espresse con un massimo di due cifre decimali.

A tal fine si procederà:

- all'arrotondamento all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a "5";
- arrotondamento all'unità inferiore, qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a "5".

In assenza di cifre decimali, viene automaticamente applicato valore "0" (zero) ad entrambe le cifre decimali dopo la virgola.

25 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione della SA, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nelle modalità previste dall' art. 93, co. 1, del Codice; nel caso di specie, la Commissione giudicatrice è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, ai sensi del co. 2 del citato art. 93.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte, predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte, ex art. 110 del Codice.

26 Modalità di svolgimento della procedura

26.1 Regole comuni

Ai sensi dell'art. 107, co. 1 del Codice, sono ritenute valide solo le offerte che sono conformi ai requisiti, alle condizioni ed ai criteri di presentazione indicati in tutti i documenti che costituiscono la presente procedura (compresi eventuali chiarimenti pubblicamente resi dalla SA), viceversa le stesse sono escluse; sono inoltre escluse le offerte che ricadono in una o più delle cause di esclusione, fatto salvo quanto previsto dal soccorso istruttorio e documentale complementare.

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Le sedute si svolgeranno nella data e negli orari che saranno resi noti nella apposita sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” della gara in oggetto.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

Le attività svolte sia durante le sedute pubbliche di gara che durante quelle riservate della Commissione giudicatrice di cui all’art. 22, sono oggetto di formalizzazione in appositi verbali di gara, resi disponibili a tutti i concorrenti attraverso la Piattaforma e sottoposti ai vigenti obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza.

Alla presente procedura, non è applicata l’inversione procedimentale di cui all’art. 107, co. 3, del Codice.

26.2 Sedute di gara

La Piattaforma garantisce la segretezza, la riservatezza, l’integrità e la non alterabilità/modificabilità del contenuto della busta amministrativa, tecnica ed economica, la registrazione ed il tracciamento di tutte le operazioni telematiche svolte all’interno della medesima ed infine il rispetto dei principi di trasparenza.

Per tali motivi, in merito alla procedura di affidamento in oggetto, le sedute di gara, avvengono in modalità interamente telematica attraverso la funzione di seduta virtuale della Piattaforma medesima; la funzione consente ai concorrenti di monitorare l’andamento della procedura di aggiudicazione in tutte le sue fasi: nello specifico è possibile visualizzare la presenza dei documenti all’interno delle diverse buste (amministrativa/tecnica/economica), i punteggi assegnati ai singoli concorrenti sia nella busta tecnica che in quella economica (compresi i risultati di un eventuale calcolo dell’anomalia), fino alla graduatoria finale.

Lo svolgimento delle sedute pubbliche è comunicato ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno n. 2 gg. antecedenti la data e l’ora fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche; la pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La SA declina qualsiasi responsabilità relativa alla mancata partecipazione dei concorrenti regolarmente invitati alle sedute pubbliche virtuali o ad eventuali problematiche informatiche / interruzioni del collegamento di rete/internet non dipendenti dalla SA.

26.3 Verifica della Documentazione Amministrativa

La prima seduta pubblica virtuale ha luogo in data **17/02/2026 alle ore 10:00**.

La suddetta seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi ed in tal caso la SA comunica a tutti i concorrenti, nelle modalità indicate all’art. 5.2 ed entro i tempi riportati all’art. 21.2, la nuova data e/o ora di dette sedute.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Nella prima seduta, il RUP accede alla “**Busta amministrativa**” contenente la documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dalla Piattaforma nelle relative buste) e procede a:

- a) controllare la presenza e la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare, compresi eventuali chiarimenti pubblicamente resi dalla SA (sia in merito al contenuto che alla relativa sottoscrizione);

Ad esito delle operazioni di cui sopra, il RUP provvede a:

- a) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio/documentazione complementare;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e comunicare le ammissioni alla procedura di gara dei concorrenti, provvedendo altresì alla sua pubblicazione;
- c) impostare conseguentemente sulla Piattaforma, lo stato di ciascun concorrente, in “Ammesso” oppure “Escluso”, affinché gli stessi possano prenderne visione;
- d) comunicare infine a tutti i concorrenti partecipanti l’esito in ordine all’ammissibilità o meno degli stessi alla procedura in argomento e gli estremi del relativo provvedimento di cui alla precedente lettera “b)”, ai sensi, nei modi e nei termini previsti dall’art. 90 del Codice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi all’apertura delle offerte tecniche.

26.4 Apertura delle Offerte Tecniche

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

Durante detta seduta, la Commissione giudicatrice accede alla “Busta Tecnica” contenente l’offerta tecnica di ciascun concorrente (mentre l’offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema) e procede a:

- a) controllare la presenza e la completezza della documentazione tecnica presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione tecnica a quanto richiesto nel presente Disciplinare, compresi eventuali chiarimenti pubblicamente resi dalla SA (sia in merito al contenuto che alla relativa sottoscrizione).
- c) redigere apposito verbale al termine delle operazioni.

In tale circostanza la Commissione giudicatrice si limita ad espletare strettamente le attività di cui alle precedenti lettere “a)”, “b)” e “c)”, senza eseguire alcuna operazione di valutazione delle offerte tecniche, né quindi, la relativa attribuzione dei punteggi.

Ad esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice provvede a sottoporre al RUP il suddetto verbale, dando evidenza in particolar modo di eventuali situazioni che meritano apprezzamento da parte del RUP medesimo, al fine di assumere le relative decisioni in merito e/o adottare i relativi provvedimenti, quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- mancata e/o parziale sottoscrizione della documentazione tecnica;

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

- sottoscrizione della documentazione tecnica in modo differente e/o non conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare (compresi eventuali chiarimenti pubblicamente resi dalla SA);
- redazione/presentazione dell'Offerta Tecnica (e degli allegati eventualmente previsti) in modo differente e/o non conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare (compresi eventuali chiarimenti pubblicamente resi dalla SA).

Quanto alle successive fasi di pubblicazione del suddetto verbale, di eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio/documentazione complementare, dell'eventuale esclusione dei concorrenti per carenza e/o non conformità della documentazione tecnica non sanabile tramite soccorso istruttorio e dei relativi adempimenti di legge compresi gli obblighi comunicativi nei confronti dei medesimi da parte della SA, si applicano le medesime modalità indicate a per la verifica della documentazione amministrativa.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte tecniche.

26.5 Valutazione dell'Offerta Tecnica

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procede all'esame dell'Offerta Tecnica dei concorrenti non precedentemente esclusi, verificandone la conformità alle prescrizioni del CSA (compresi eventuali chiarimenti pubblicamente resi dalla SA) ed attribuendo poi i relativi punteggi applicando i criteri ed i sub-criteri di valutazione riportati nella tabella di Attribuzione Punteggi.

Al termine di ciascuna seduta riservata, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale delle operazioni svolte con le informazioni di dettaglio dei punteggi tecnici attribuiti alle offerte tecniche in esame.

Ad esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice provvede a sottoporre al RUP i suddetti verbali, dando evidenza in particolar modo di eventuali situazioni che meritano apprezzamento da parte del RUP medesimo, al fine di assumere le relative decisioni in merito e/o adottare i relativi provvedimenti, quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- offerte tecniche il cui contenuto è completamente o parzialmente non conforme alle prescrizioni dei documenti di gara o comunque non adeguato (compresi eventuali chiarimenti pubblicamente resi dalla SA);
- offerte tecniche che presentano gravi carenze e/o omissioni che non ne consentono (in toto o parzialmente) una valutazione;
- offerte tecniche che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per l'accesso alla successiva fase di valutazione economica.

La pubblicazione del summenzionato verbale è differita in sede di apertura delle offerte economiche, in quanto non ostensibile prima, in ragione della segretezza dei punteggi tecnici ottenuti da ciascun concorrente e dell'operato della Commissione giudicatrice sino al momento indicato.

Quanto alle successive fasi di eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio/documentazione complementare, dell'eventuale esclusione dei concorrenti per carenza e/o non conformità della documentazione tecnica non sanabile tramite soccorso istruttorio e dei relativi adempimenti di legge compresi gli obblighi comunicativi nei confronti dei medesimi da parte della SA, si applicano le medesime modalità indicate per la verifica della documentazione amministrativa.

COMUNE DI CAPURSO
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Gli esiti della valutazione tecnica sono poi registrati sulla Piattaforma con tutti i dettagli del caso (“AmMESSO”, “Escluso” e punteggio tecnico ottenuto), visibili a tutti i concorrenti.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi all’apertura delle offerte economiche.

26.6 Apertura e valutazione dell’Offerta Economica

La SA comunica ai concorrenti ammessi a seguito della valutazione delle offerte tecniche, nelle modalità indicate nel presente Disciplinare, la data e l’ora della seduta pubblica di apertura e valutazione dell’offerta economica; detta seduta è presieduta dalla Commissione giudicatrice.

In detta seduta la Commissione giudicatrice procede:

- a. all’ apertura della “Busta Economica” contenente l’offerta economica di ciascun concorrente e contestualmente a verificarne la presenza, la completezza e la conformità a quanto richiesto nel presente Disciplinare, compresi eventuali chiarimenti pubblicamente resi dalla SA (sia in merito al contenuto che alla relativa sottoscrizione);
- b. all’attribuzione del punteggio a ciascuna offerta economica, applicando la formula indicata all’art. 25.5;
- c. alla formazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti in funzione del punteggio totale ottenuto dagli stessi, derivante dalla somma del punteggio tecnico complessivo e di quello economico, precisando che:
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica;
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Commissione, devono presentare un’offerta migliorativa sul prezzo entro n. 3 gg.: è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta sul prezzo. Ove permanga l’ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che viene collocato primo nella graduatoria; in tal caso è comunicata la data e l’ora del sorteggio, nelle modalità indicate nel presente Disciplinare.

Qualora, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa/non congrua, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che procederà secondo quanto indicato nel medesimo art. 23.7.

Al termine delle operazioni, la Commissione redige apposito verbale con la graduatoria dei concorrenti ed il RUP provvede a sottoporre lo stesso (unitamente a tutti i precedenti verbali delle sedute pubbliche e riservate) all’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza.

N.B.: In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al R.U.P., il quale procederà, sempre, ai sensi degli artt. 29 e 90 del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “documentazione” e “tecnica”

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, irregolari, ovvero inammissibili ai sensi dell'art. 70, co. 4 del Codice (per quanto compatibile).

26.7 Verifica di anomalie delle offerte

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (*ref. Deliberazione dell'ANAC n. 450 del 09.10.2024*).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108 comma 9, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, sono considerate non congrue le offerte:

- in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità, serietà e sostenibilità delle stesse, nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte;
- che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anomale.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della Commissione giudicatrice o di una struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Fermo restando che non sono ammesse giustificazioni in relazione agli elementi riportati all'art. 110, co. 4, del Codice, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 5, Il RUP esclude le offerte se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3 oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

- a. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b. non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- c. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

In tal caso, quanto alle successive fasi dell'eventuale esclusione dei concorrenti e dei relativi adempimenti di legge compresi gli obblighi comunicativi nei confronti dei medesimi da parte della SA, si applicano le medesime modalità indicate all'art. 26.3 per la verifica della documentazione amministrativa.

26.8 Proposta di aggiudicazione, aggiudicazione efficace

Nella misura in cui, chiusa la graduatoria provvisoria dei concorrenti, non dovessero ricorrere le condizioni di anomalia delle offerte *ut supra* riportate la Commissione di Gara adotta la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria, *ex art.* 17, co. 5 del Codice ed il RUP la sottopone agli obblighi di informazione e trasparenza.

Nel caso in cui si sia attivato il sub-procedimento di verifica delle offerte anomale, al termine delle operazioni e con l'eventuale riformulazione della graduatoria provvisoria dei concorrenti in esito alla possibile esclusione delle offerte anomale ritenute non sostenibili, la Commissione di Gara adotta la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria ed il R.U.P. la sottopone agli obblighi di informazione e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la SA può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta ed ove pertinente in relazione all'oggetto ed alla tipologia dell'affidamento, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 16.1 del presente Disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 16.3 del presente Disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE e/o mediante richiesta diretta all'aggiudicatario nonché mediante verifiche d'ufficio, ai sensi del DPR 445/2000, presso Amministrazioni Pubbliche. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La verifica è effettuata tramite il FVOE.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, si riserva di disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 30 giorni.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Infine, dopo l'aggiudicazione efficace, la SA provvede a darne comunicazione a tutti i partecipanti, tramite apposita comunicazione inviata ai medesimi tramite la Piattaforma come indicato nell'art. 5.3, nei modi e nei termini di legge previsti dall'art. 90 del Codice.

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

27 Stipula del Contratto

Dopo l'aggiudicazione efficace, la SA stipula il relativo contratto con l'Aggiudicatario, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 18 del Codice.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'Aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Il contratto è stipulato in forma scritta in modalità elettronica, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della SA ai sensi dell'art. 18, comma, 1 del Codice. Il contratto è stipulato richiedendo preventivamente all'Aggiudicatario, la presentazione della necessaria documentazione e l'assolvimento di tutti i propedeutici adempimenti di legge, tra cui la presentazione della garanzia definitiva da costituirsi nelle modalità indicate all'art. 117 del Codice.

Il servizio può avere inizio solo successivamente alla stipula del contratto; in ogni caso ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, la SA si riserva di richiedere all'Aggiudicatario, l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, sussistendone i presupposti.

Nell'eventualità di subappalto e/o subcontratti non costituenti subappalto, in aggiunta a quanto sopra previsto, trova applicazione la formulazione dell'art. 119 del Codice. Nella *fattispecie*, l'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'Aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della SA, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai fini della stipula del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario:

- diritti di rogito, segreteria e tesoreria;
- spese di bollo, registrazione ed ulteriori oneri fiscali quali imposte e tasse, il cui è determinato secondo la seguente TABELLA A riportata nell'Allegato I.4 del Codice:

Fascia di import Contratto	Imposta
----------------------------	---------

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)**SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO****SERVIZIO TRIBUTI**

(Valori in euro)	(Valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40,00
=> 150.000 < 1.000.000	120,00
=> 1.000.000 < 5.000.000	250,00
=> 5.000.000 < 25.000.000	500,00
>= 25.000.000	100,00

La quantificazione esatta degli importi può essere effettuata solo successivamente all'aggiudicazione efficace e prima della stipula del contratto ed è comunicata all'Aggiudicatario in tempo utile.

Le suddette spese devono essere corrisposte dall'Aggiudicatario a favore della SA in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente del servizio tesoreria dell'Ente: la SA, su richiesta dell'Aggiudicatario, consente il rimborso di dette spese in modo rateizzato secondo modalità e tempi convenuti tra le parti prima della stipula del contratto.

N.B. In riferimento della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023, si indica che il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'Aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642/1972 e s.m.i. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo. Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642/1972 e s.m.i., fino a concorrenza dell'importo già dovuto. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

28 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29 Riserve

Oltre a quanto indicato nel presente Disciplinare, la SA si riserva il diritto di:

- a) aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta ricevuta, purché valida, congrua, idonea e conveniente, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924;
- b) non aggiudicare motivatamente, per ragioni di opportunità, convenienza, pubblico interesse, causa ed eventi di forza maggiore, eventi imprevisti ed imprevedibili, sopravvenienza normativa, per legittimo impedimento e/o nel caso in cui nessuna offerta risulti valida/congrua/idonea/conveniente in relazione all'oggetto del contratto e quindi ammissibile, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice;
- c) prorogare, sospendere, indire nuovamente o non affidare, né stipulare il relativo contratto anche ad aggiudicazione già intervenuta, motivatamente; in tale caso gli operatori economici non possono vantare nei confronti della SA alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione dell'offerta presentata;
- d) esercitare in qualsiasi momento dalla data di adozione della determina a contrarre sino all'estinzione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario e, con adeguata motivazione, il potere di autotutela, compresa l'adozione dei c.d. "provvedimenti di secondo grado" oltre agli istituti dell'annullamento d'ufficio e/o della revoca, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. e norme collegate.

30 Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.capurso.bari.it/amministrazione-trasparente/>

31 Accesso agli atti

C O M U N E D I C A P U R S O **(Città Metropolitana di Bari)**

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

L'accesso agli atti della presente procedura di affidamento è assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante piattaforme di e-procurement.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

32 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento, . competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari i cui riferimenti sono:

- Indirizzo: Piazza Giuseppe Massari n. 6 – 70122 - Bari (BA)
- Telefono: (+39) 080.5733111 – 334.6783185
- Fax: (+39) 080.5733220
- Pec: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Alla presente procedura, si applica inoltre l'art. 211 del Codice.

33 Trattamento dei dati personali

Con riferimento all'art. 13, del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è il Comune di Capurso, nella figura del suo legale rappresentante *pro-tempore*, ossia il Sindaco.
- b) Il Responsabile della protezione dei dati, DPO (Data Protection Officer) è raggiungibile via:

Mail: dpo@comune.capurso.bari.it ;
Pec: protocollo.capurso@pec.it

- c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla presente procedura di affidamento e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.
- d) La finalità del trattamento dei dati è la partecipazione alla presente procedura di affidamento, oltre che l'espletamento da parte della SA, di tutti i necessari adempimenti di legge annessi, connessi e correlati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica dei requisiti di partecipazione generali e speciali, l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza, l'assolvimento degli obblighi di alimentazione dei flussi informativi dei dati sulle piattaforme telematiche dell' ANAC etc.).

C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

- e) I dati sono trattati con strumenti cartacei, informatici, telematici e di comunicazione elettronica.
- f) L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co.2, lett. "b)", del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali quello di richiedere al titolare del trattamento (sopra citato), l'accesso ai dati personali e relativa rettifica.
- g) I dati acquisiti, sono trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Ente implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, possono essere comunicati agli altri operatori economici partecipanti, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalle norme in materia di contratti pubblici, agli organi dell'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi menzionate, tali dati non sono comunicati a terzi, n. diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
- h) Il periodo di conservazione di tali dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, gli stessi sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- i) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lett. "f)", del Regolamento (UE) 2016/679.

34 Clausola finale

La partecipazione alla presente procedura di affidamento comporta automaticamente, da parte di ciascun concorrente, l'integrale accettazione, senza condizioni e/o riserva alcuna, di tutte le norme, le disposizioni, le clausole e le obbligazioni contrattuali - nessuna esclusa e/o eccettuata - contenute nella documentazione di gara, elencata all'art. 5.1.

Per tutto quanto non previsto espressamente e/o erroneamente regolamentato nel presente Disciplinare, oltre che nella documentazione di gara elencata all'art. 5.1, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili alla fattispecie, compresi atti e provvedimenti con forza di legge ed annessa giurisprudenza (sia dell'ordinamento nazionale che euro-unitario).

In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili e/o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

Comune di Capurso (BA)

Responsabile del Settore III

(Attività produttive, Economato e Provveditorato, Promozione socio-culturale)

Dott. Prigigallo Vito

(firmato digitalmente)



C O M U N E D I C A P U R S O
(Città Metropolitana di Bari)

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Documento generato ab-origine in modo informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.